

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA*

Roma - Martedì, 8 luglio 2003

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 104

**A.G.E.A.**

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DELIBERAZIONE 12 maggio 2003.

**Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea. (Deliberazione n. 115).**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## S O M M A R I O

---

### **A.G.E.A.** **AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

DELIBERAZIONE 12 maggio 2003. — *Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea. (Deliberazione n. 115) .....* Pag. 5

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## A.G.E.A. AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DELIBERAZIONE 12 maggio 2003.

**Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea. (Deliberazione n. 115).**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e di istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 27 marzo 1999, n. 165, di soppressione dell'AIMA e istituzione dell'AGEA;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in attuazione della delega conferita con gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto-legge del 2 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti correttive ai decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, in materia di riordino dell'assetto organizzativo dell'AGEA;

Considerato che con il predetto decreto-legge 381/2001 si è provveduto al «Riassetto organizzativo dell'Agenzia al fine di rafforzare la funzionalità e garantire maggiore tempestività di intervento nel processo di erogazione degli aiuti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2001 di nomina dell'avv. Antonio Buonfiglio quale commissario straordinario dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Considerato che l'AGEA, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito nella legge 21 dicembre 2001, n. 441, ha provveduto a modificare la propria organizzazione, e parte della propria attività, adottando il nuovo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità nonché il regolamento del personale, approvati con

decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, in data 14 giugno 2002, nn. 736, 737 e 738, tutti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2002, con il quale l'avv. Antonio Buonfiglio è stato nominato presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Considerato che l'agenzia, in data 19 luglio 2002 con la delibera n. 44, ha approvato il nuovo ordinamento degli uffici, individuando, tra l'altro, le competenze dirigenziali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003»;

Vista la delibera n. 94 adottata il 31 gennaio 2003, con la quale il commissario straordinario dell'Agenzia, in esecuzione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'atto di indirizzo strategico relativo alla «Semplificazione delle attività relative all'accesso, alla gestione ed alla chiusura dei procedimenti» al fine di semplificare le attività ed i procedimenti dell'AGEA;

Dato atto che la stessa Agenzia, per il consolidamento degli obiettivi strategici di cui alla delibera n. 94/2003, in data 3 marzo 2003 ha adottato la delibera n. 104 al fine di concludere entro sei mesi tutti i procedimenti amministrativi ad oggi pendenti, di formalizzare idonee procedure relative alle attività di competenza dei singoli uffici dell'Agenzia e di ridurre il contenzioso, anche utilizzando strumenti deflattivi e di conciliazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulle «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Rilevato che l'AGEA intende garantire la massima trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa in ordine alle singole procedure ed applicare i principi della corretta azione amministrativa per i procedimenti dei singoli uffici;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», nonché il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,

recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Considerato che, a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia e della sopravvenuta normativa comunitaria, è necessario provvedere ad una revisione del precedente regolamento adottato con deliberazione AIMA in data 8 ottobre 1998, n. 523;

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demandano ad apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro il quale deve concludersi ciascun tipo di procedimento e del responsabile per ciascun tipo di procedimento;

Considerata la proposta di deliberazione, a firma congiunta dei dirigenti Migliorini e Lo Conte, inviata all'ufficio commissariale con nota dell'U.M. 3233 del 19 marzo 2003, contenente gli allegati relativi alla determinazione dei tempi dei singoli procedimenti;

Rilevate le note n. 621/CS dell'8 aprile 2003, 742/CS del 22 aprile 2003, 782/CS del 28 aprile 2003 e 819/CS del 30 aprile 2003, inviate dall'ufficio commissariale al titolare dell'ufficio monocratico ed ai singoli capi area, con le quali si chiedeva la specifica indicazione dei responsabili dei procedimenti dell'Agenzia;

Preso atto della nota trasmessa dal dott. Nanni, assunta dall'ufficio commissariale in data 6 maggio 2003, prot. n. 857/CS, con la quale sono stati indicati, relativamente all'area coordinamento, i responsabili del procedimento, nonché i funzionari preposti all'istruttoria delle pratiche;

Preso atto della nota trasmessa dal titolare dell'ufficio monocratico, assunta dall'ufficio commissariale in data 8 maggio 2003, prot. n. 882/CS, con la quale sono state integrate le tabelle relative all'indicazione dei termini finali dei singoli procedimenti, senza indicare, come richiesto, i responsabili del procedimento e delle istruttorie;

Dato atto che in assenza della specifica menzione del responsabile del procedimento e/o suo delegato, si intende per responsabile di ogni procedimento il dirigente preposto a capo dell'unità organizzativa; il quale, a sua volta, provvederà, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, ad assegnare a sé o ad altro dipendente, di classe non inferiore alla C3, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

Tenuto conto, inoltre, che il dirigente dell'unità organizzativa deve provvedere, ai sensi dell'art. 17, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Delibera

di approvare il seguente schema di regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241:

Art. 1.

*Ambito di efficacia*

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini delle disposizioni della presente delibera, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è indicata come «Agea» ovvero come «Agenzia».

3. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Agea. Il regolamento si applica, altresì, sia ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge.

4. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, sono indicati i procedimenti (con termine finale superiore a trenta giorni) di competenza dell'Agea, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi, dell'organo od ufficio competente e dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nonché dell'adozione del provvedimento finale.

5. I procedimenti per i quali non risulta indicato il termine finale si concluderanno nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Agea ha ricevuto formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo è adottato da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dal ricevimento di esso da parte del competente ufficio dell'Agea, salvi i casi di pubblicità legale.

3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dalla notizia del compimento dei relativi atti.

#### Art. 3.

##### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda, istanza o altro atto espressamente previsto nelle alleghe tabelle.

2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'Agea, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, o dalla normativa vigente, indirizzata all'organo od ufficio competente, corredata della richiesta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge.

3. All'atto della presentazione dell'istanza è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge. Per le domande inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, sul quale vanno apposte le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

4. In caso di domanda irregolare od incompleta, a condizione che non ricorrano, comunque, casi di decadenza *ope legis* o insuscettibili di sanatoria, il responsabile del procedimento può invitare l'interessato a regolarizzare l'istanza o ad integrare la documentazione allegata.

5. Nei casi in cui il responsabile del procedimento ha provveduto ai sensi del comma precedente, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

#### Art. 4.

##### *Comunicazioni relative al procedimento*

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia pre-

vista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le informazioni di cui all'art. 8 della legge. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'avvio del procedimento è comunicato mediante pubblicazione sull'albo delle comunicazioni dell'Agenzia, fatte salve diverse forme di pubblicità legale. Negli altri casi si provvede ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge.

3. La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte e per quelli finalizzati all'emanazione di provvedimenti cautelari o di ripetizione di indebito conseguenti al ricevimento di verbali redatti da organi di polizia giudiziaria o, comunque, di notizie di reato anche se in fase di indagini.

4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge, soltanto dai soggetti che abbiano titolo alle comunicazioni medesime, con esposto al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro il termine massimo di dieci giorni.

5. Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari.

6. Tutte le forme di partecipazione al procedimento sono consentite nel rispetto della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

#### Art. 5.

##### *Partecipazione al procedimento*

1. Fermo restando quanto disposto dal capo V della legge, presso la sede centrale dell'Agenzia sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicità determinate dall'Agenzia stessa, le modalità per prendere visione degli atti e per la partecipazione degli interessati ai singoli procedimenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge.

## Art. 6.

*Termine finale del procedimento*

1. Nelle tabelle allegate è indicato, per ogni procedimento, il termine entro il quale il procedimento stesso deve essere concluso. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del rispettivo provvedimento. Se il provvedimento è ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Nei casi in cui, nel corso del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Agea, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. I provvedimenti sono di regola immediatamente efficaci. Laddove sia espressamente previsto un controllo preventivo sugli atti dell'Agenzia, la fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato non è considerata ai fini del computo del termine finale. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro i quali lo stesso deve essere esercitato.

5. Al fine del computo del periodo finale per procedere all'effettuazione dei pagamenti, non si considera il periodo nel corso del quale le somme necessarie all'adempimento risultano indisponibili per fatto di terzi.

6. Ove non sia altrimenti disposto, per i procedimenti finalizzati alla modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Qualora, per la complessità degli accertamenti istruttori richiesti o per altre circostanze eccezionali, il responsabile del procedimento ritenga che il medesimo non possa concludersi nei termini previsti, prima della scadenza del termine stesso dà tempestiva comunicazione ai soggetti destinatari nella forma e secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, indicando altresì un nuovo termine di durata, non superiore, in ogni caso, a quello previsto in via ordinaria dalla presente delibera, informandone il capo area competente.

8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Ove la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rigetto, i termini contenuti nell'allegata tabella si intendono automaticamente integrati o modificati in conformità.

## Art. 7.

*Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche*

1. Qualora sia previsto che debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge, il responsabile del procedimento richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere; se ritiene di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri novanta giorni.

2. Ai fini del computo del termine finale non si considera, altresì, il periodo necessario ad acquisire, a titolo facoltativo, eventuali pareri da parte del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato, di organi dell'Unione europea e del vigilante Ministero per le politiche agricole e forestali, ove i pareri medesimi siano resi nei termini di cui all'art. 16, comma 4, della legge.

3. L'acquisizione, in via facoltativa, di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni, o enti, al di fuori dei casi di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

4. Quando, per disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dell'art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato nel termine finale del procedimento.



## Art. 8.

*Responsabile del procedimento*

1. Nelle tabelle allegate sono indicate per ciascun tipo di procedimento le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare, con atto formale, ad altro dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni e mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente interessato.

4. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente sono comunicati ai soggetti interessati nelle forme previste dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

5. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'art. 6 della legge e i compiti indicati dalle disposizioni organizzative e di servizio.

6. Qualora un comportamento comporta più fasi gestite da diversi servizi o unità organizzative, la responsabilità è comunque della struttura che deve predisporre l'istruttoria per l'adozione dell'atto finale.

## Art. 9.

*Obbligo di provvedere*

1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 3, devono concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.

2. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Agenzia.

## Art. 10.

*Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari*

1. I criteri e le modalità ai quali l'Agea deve attenersi nell'esercizio dell'attività istituzionale, sono quelli, in vigore alla data del presente atto, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale che regola i compiti

e le funzioni dell'Agenzia e dalla delibera commissariale n. 114 in data 12 maggio 2003, adottata ai sensi dell'art. 12 della legge.

2. Ulteriori criteri e modalità possono essere determinati dall'Agea, nelle forme ordinarie, in conseguenza dell'adozione di atti normativi, comunitari o nazionali, attributivi di nuove competenze o contenenti una diversa regolamentazione dell'esercizio di quelle esistenti.

## Art. 11.

*Integrazione e modificazione della delibera*

1. Con cadenza biennale dalla data di pubblicazione del presente atto, l'organo deliberante dell'Agea verifica lo stato di attuazione del regolamento.

2. In conseguenza della verifica di cui al comma precedente o, comunque, quando lo ritiene opportuno, l'organo deliberante provvede altresì a modificare il presente regolamento in conformità alle sopravvenute esigenze di adattamento o di integrazione dello stesso.

3. Il titolare dell'ufficio monocratico sovrintende alla corretta applicazione del presente regolamento, impartendo direttive e proponendo misure organizzative.

## Art. 12.

*Pubblicità ed entrata in vigore*

1. Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'ufficio monocratico dell'Agea. Le stesse forme di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 maggio 2003

*Il commissario straordinario:* BUONFIGLIO

ALLEGATO

**AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura**  
**AREA COORDINAMENTO**  
**Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa Aiuti Nazionali e Autorizzazione Pagamento**

Procedimento	Normativa	Termine
<p>Fornitura di prodotti in aiuto alimentare ai P.V.S., secondo le indicazioni impartite dal MAE riguardanti i Paesi destinatari delle singole forniture e la tipologia del prodotto. Analoghe operazioni svolte in favore del PECC:</p> <p>1) procedure di gara mediante la redazione e l'emissione dei relativi bandi concernenti la fornitura del prodotto ed il controllo della stessa.</p> <p>2) Restituzione di garanzia per la partecipazione alla gara.</p> <p>3) pagamento dei compensi per il prodotto consegnato e per il servizio di controllo; nel rispetto delle condizioni fissate nel bando di gara mediante emissione di decreti e mandati di pagamento in favore dei beneficiari;</p>	<p>Convenzione di Londra;            Legge n. 413 del 29/12/00;            D.lgs. 165 del 27.05.99            art.4 come modificato dal            D.lgs. 188 del 15.06.00;            Bandi di gara.</p>	<p>Emanazione bando di gara per la fornitura e per il controllo;  <b>30 gg</b> dal ricevimento da parte dell'Ufficio Aiuti Nazionali delle disposizioni del MAE;            Svincolo garanzia per partecipazione alla gara:  <b>15 gg</b> dalla gara stessa;  <b>Pagamento della fornitura e del controllo</b>  <b>60 gg</b> dalla presentazione della documentazione completa;</p>
<p>Legge del 18/06/2002 n° 118 : misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina per il periodo 01/01/2002 - 31/10/2002 per la distruzione di materiale a basso ed alto rischio e rischio specifico, sotto il controllo dell'Autorità sanitaria pubblica.</p>	<p>Legge n 118/2002 e relative circolari applicative;            D.lgs. 165 del 27.05.99 e            D.lgs. 188 del 15.06.00;            Procedure interne</p>	<p><b>210 gg</b> dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Aiuti Nazionali della documentazione completa prevista dalla normativa nazionale o da disposizioni dell'Ag. E.A. o, ove successiva, a decorrere dalla data di iscrizione della effettiva disponibilità di fondi nel bilancio Ag. E.A.</p> <p>*trattasi di un termine non previsto in alcuna norma, basato sul potenziale di lavoro operativo, che si sta valutando con la direzione dell'Area Coordinamento.</p>
<p>Legge del 18/06/2002 n° 118 : Stoccaggio delle farine a basso rischio riferite ai sensi della Legge n.49/2001, per il periodo successivo al 31.12.2001</p>	<p>Legge n 118/2002 e relative circolari applicative;            D.lgs. 165 del 27.05.99 e            D.lgs. 188 del 15.06.00;            Condizioni di magazzino sottoscritte dai depositari</p>	<p><b>60 gg</b> dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Aiuti Nazionali della documentazione completa prevista dal contratto e da disposizioni dell'Ag. E.A. o, ove successiva, a decorrere dalla data di iscrizione della effettiva disponibilità di fondi nel bilancio Ag. E.A.</p>
<p>Acquisto prodotti conferiti nell'ambito di intervento nazionale : alcool</p>	<p>D.lgs. 165 del 27.05.99            art.4 come modificato dal            D.lgs. 188 del 15.06.00;            Circolare Ag. E.A. 15 ottobre 2002 Disciplinare acquisto ;</p>	<p><b>90 gg</b> dal ricevimento da parte dell'Ufficio Aiuti Nazionali della documentazione completa prevista dalla normativa</p>

Procedimento	Normativa	Termine
Ammasso prodotti conferiti nell'ambito di intervento nazionale : alcool	D.lgs. 165 del 27.05.99 art. 4 come modificato dal D.lgs 188 del 15.06.00; Contratto di assuntoria	90 gg dal ricevimento da parte dell'Ufficio Aiuti Nazionali della documentazione completa prevista dalla normativa
Interventi sul mercato agricolo per sostenere comparti in situazione di crisi al fine di ristabilire l'equilibrio del mercato : varie misure anche di miglioramento delle produzioni	D.lgs. 165 del 27.05.99 e D.lgs 188 del 15.06.00; dispositivi vari relativi ad Aiuti di Stato approvati dalla UE	90 gg dal ricevimento da parte dell'Ufficio Aiuti Nazionali della documentazione completa prevista dalla normativa, salvo termini specifici definiti nei dispositivi inerenti i singoli Aiuti di Stato o nelle relative convenzioni

<b>AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AREA AMMINISTRATIVA</b>		
<b>Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa Affari Generali, Economato e Cassa - Personale</b>		
<b>Procedimento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Termine</b>
Convenzioni con Regioni, Enti Pubblici ed altri organismi pubblici o privati per l'affidamento di servizi connessi all'attuazione dei compiti di intervento dell'A.G.E.A. a) approvazione convenzione b) pagamento corrispettivi concordati nel caso in cui nelle convenzioni non sia previsto il relativo termine	D.Lgs. 27.5.1999, n. 165; D.Lgs. 15.6.2000, n. 188 Statuto dell'Agea (decreto 14.6.2002)	gg. 60 gg. 60
Spese per procedimenti giudiziari		gg. 45
Acquisizione dei beni e servizi di competenza: a) gara europea b) procedura aperta (pubblico incanto); c) procedura ristretta (licitazione privata); d) procedura negoziata (trattativa privata); e) servizi in economia	R.D. 18.11.1923, n. 2440; R.D. 23.5.1924, n. 827 D.Lgs. 24.7.1992, n. 358; D.Lgs. 17.3.1995, n. 157; D.P.R. 20.8.2001, n. 384; Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agea (Decreto 14.6.2002)	a) gg. 150 b) gg. 120 c) gg. 120 d) gg. 45 e) gg. 45
Stipula di contratti, disciplinari, transazioni e convenzioni: f) di locazione; g) di acquisizione di beni e servizi	R.D. 18.11.1923, n. 2440; R.D. 23.5.1924, n. 827 D.Lgs. 24.7.1992, n. 358; D.Lgs. 17.3.1995, n. 157; D.P.R. 20.8.2001, n. 384; Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agea (Decreto 14.6.2002)	f) gg. 150 g) gg. 30
Adesione alle convenzioni stipulate dalla CONSIP spa	L. 23.12.1999, n. 488 – art. 26	30/120 gg
Verifica della congruità della spesa attraverso apposite indagini di mercato	R.D. 18.11.1923, n. 2440; R.D. 23.5.1924, n. 827; L. 23.12.1994, n. 725, art. 44;	
Liquidazione delle spese di competenza	R.D. 18.11.1923, n. 2440; R.D. 23.5.1924, n. 827	gg. 45
Iscrizione all'albo dei depositari		gg. 120
Affidamento di forniture e di lavori di manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti a servizio degli immobili - affidamento in economia.	Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agea (Decreto 14.6.2002) L. 11.2.1994, n. 109 D.P.R. 21.12.1999, n. 554	gg. 45

Procedimento	Normativa	Termine
affidamento con procedura "negoziata" Controllo sulle autocertificazioni	L. 4.1.1968, n. 15; L. 15.5.1997, n. 127; D.P.R. 20.10.1998, N. 403	gg. 45 gg. 45
Quadro programmazione generale per fabbisogni annuali - rilevazione fabbisogni beni e servizi strumentali	D.Lgs. 17.3.1995, n. 157, art. 8; D.Lgs. 24.7.1992, n. 358, art. 5	gg. 120
Accesso alla dirigenza	D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; D.P.R. 8.9.2000, N. 324 Legge 15.7.2002, n. 145	gg. 240
Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri	Legge 27.7.1982, n.1114; Legge 15.7.2002, n. 145	gg. 120 dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione al rilascio della stessa
Concorsi pubblici	D.P.R. 9.5.1994, n. 487; D.P.R. 30.10.96 n.693; Legge 15.5.1997, n.127, art. 3	6 mesi dallo svolgimento delle prove scritte o dalla convocazione della Commissione se il concorso è per titoli
Concorsi interni	D.P.R. 9.5.1994, n. 487; D.P.R. 30.10.96 n.693; Legge 15.5.1997, n.127, art. 3 CCNL	gg. 180
Sostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - assunzioni a seguito di concorso	D.P.R. 9.5.1994, n. 487; C.C.N.L. 1994/1997; D.Lgs 30.3.2001 n.165;	gg. 90 dalla ricezione del provvedimento di approvazione della graduatoria
Assunzioni obbligatorie Categorie protette	L. 12.3.1999, n. 68 L. 5.2.1992, n. 104; D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; L. 9.5.1994, n. 487	gg.500
Reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato	C.C.N.L. 1994/1997	gg. 90 dalla ricezione del provvedimento di approvazione della graduatoria
Mobilità di comparto	L.15.3.1997, n. 59	gg.240
Mobilità intercompartimentale	D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	gg.240
Collocamento fuori ruolo	D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 L. 27.7.1962, n. 1114; L. 15.5.1997, n. 127 (art. 17 commi 14 e 17)	gg. 90
Aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altro comparto e per vincita di concorso	L. 15.7.2002, n. 145	gg.30 dalla ricezione della domanda o della comunicazione
Conferma in ruolo del personale soggetto al periodo di prova	C.C.N.L. 1994/1997, art.20, c. 11;	gg.30 dalla ricezione della relazione sul periodo di prova
Risoluzione del rapporto di lavoro e cessazioni dal servizio	C.C.N.L.	gg.30 dalla ricezione della domanda
Cancellazione dal ruolo	D.P.R. 10.1.1967, n. 3	gg.60 dalla ricezione della comunicazione di

Procedimento	Normativa	Termine
Aspettativa per conferimento incarico dirigenziale	D.Lgs 30.3.2001, n. 165 art.19; Legge 15.7.2002, n. 145	opzione per altro impiego gg.30 dalla ricezione della domanda
Inquadramenti e/o ricostruzioni di posizioni giuridiche	C.C.N.L.; D.Lgs 30.3.2001, n. 165 ;	gg. 120
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da tempo parziale a tempo pieno e modificazioni del rapporto a tempo parziale	C.C.N.L.; D.Lgs 25.2.2000, n. 61; D.Lgs 26.02.01, n. 100;	gg.60 dalla ricezione dell'istanza
Conferimento di funzioni e attribuzione/revoca di incarichi al personale estraneo al ruolo AGEA	D.Lgs 30.3.2001, n. 165 artt 19 e 21 Legge 15.7.2002, n. 145	gg. 30
Rilascio di autorizzazioni/nulla osta o dinieghi all'espletamento di incarichi extra istituzionali	D.Lgs 30.3.2001, n. 165 art.53	gg. 45 dall'istanza per il personale comandato presso altre Amministrazioni
Permanenza in servizio per un biennio oltre il limite di età	D.Lgs 503/1992, art. 16	30 giorni dalla ricezione dell'istanza
Riammissione in servizio	D.P.R.10.1.1957, n. 3	gg. 180
Tutela della maternità:		
▪ interdizione	L.30.12.1971, n. 1204;	gg. 30 dalla ricezione della documentazione
▪ astensione obbligatoria	L. 8.3.2000, n. 53;	
▪ congedo parentale ex astensione facoltativa	D.Lgs 26.3.2001, n.151; CC.N.L.	
Congedi parentali per:		
▪ malattia bambino fino a 3 anni	L. 30.12.1971, n. 1204;	gg. 30 dalla ricezione della documentazione
▪ malattia bambino da 3 a 8 anni	L. 8.3.2000, n. 53;	
Congedi:		
▪ per la formazione	L. 8.3.2000, n. 53, art.5	gg. 90
▪ per eventi e cause particolari	L.8.3.2000, n. 53, art.4	
▪ straordinari per dottorato di ricerca	L.13.8.1984, n. 476	
▪ in materia di borse di studio		
Aspettative:		
▪ per motivi familiari e personali	CC.N.L.;	gg. 30 dalla ricezione della documentazione
▪ per l'educazione e l'assistenza dei figli	D.P.R. 10.1.1957, n. 3, art. 69;	
▪ per ricongiungimento coniuge all'estero	L.11.2.1980, n. 26;	
▪ per cariche pubbliche	D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Aspettative, distacchi e permessi sindacali	D.P.C.M. 27.10.1994, n. 770; C.C.N.Q. 7.8.1998 sull'utilizzo delle aspettative, distacchi e permessi sindacali	gg. 90
	CCNQ 27.1.1999 integrativo e correttivo del CCNQ 7.8.1998;	
	CCNQ 9.8.2000 per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali	
	CCNQ 27.2.2001 per la ripartizione dei	

Procedimento	Normativa	Termine
distacchi e permessi sindacali dell'area della dirigenza		
Servizio di leva	C.C.N.L. 1994/1997, art.29	gg. 90
Malattia	C.C.N.L.	gg. 90
Permessi studio	D.P.R. 23.8.1988 n.395; D.P.R. 4.8.1990, n. 335; CCNL	gg. 60
Accesso agli atti	L. 7.8.1990, n. 241	gg. 30
Rilascio stati matricolari	D.P.R. 10.1.1957, n. 3;	gg. 30 dalla ricezione dell'istanza
Rilascio attestazioni di servizio	D.P.R. 10.1.1957, n. 3; L. 15.5.1997, n. 127	gg. 30 dalla ricezione dell'istanza
Rilascio copie provvedimenti, ordini di servizio	D.P.R. 10.1.1957, n.3; D.P.R. 27.6.1992, n. 352;	gg. 30 dalla ricezione dell'istanza
Riscatto laurea, dottorato, servizio militare, servizio pre ruolo	L. 7.2.1978, n. 29; D.P.R. 29.12.1973, n. 1092; D.Lgs 30.4.1997, n. 184;	gg. 30
Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza	L. 7.2.1979, n. 29; D.P.R. 29.12.1973, n. 1092	gg. 180 ( art. 152 del DPR 1092/73)
Computo o riscatto ai fini del trattamento di quiescenza	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092	gg.30
Pratiche creditizie (INPDAP)	D.P.R. 5.1.1959, n.180 D.P.R. 29.12.73, n. 1032,art. 32 e seguenti;	gg. 30
Costituzione posizione assicurativa e liquidazione indennità una tantum	L. 2.4.1958, n. 322;	gg. 120 dall'acquisizione dei calcoli contributivi accertati dall'INPS
Riconoscimento di infermità per cause di servizio	D.P.R.29.10.2001, n. 461 C.C.N.L.	gg.180
Concessione equo indennizzo	D.P.R. 20.10.2001, n. 461, C.C.N.L.	gg. 180
Interventi assistenziali	CCNL e contratto integrativo	gg. 30
Rimborso spese di cura	D.P.R. 10.1.1957, m. 3, D.P.R. 3.5.1957, n. 686; L. 27.7.1972, n. 1116	gg. 90
Procedimento disciplinare (oltre la censura)	D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; C.C.N.L. 1994/1997	gg. 120 dalla data di contestazione dell'addebito
Costituzione dinnanzi al Collegio di Conciliazione	D.lgs 30.3.2001, n. 165	gg.30 dalla ricezione della richiesta di tentativo di conciliazione
Costituzione nel giudizio del lavoro	Codice procedura civile	almeno 10 giorni prima dell'udienza

Procedimento	Normativa	Termine
Istruttorie e decisioni ricorsi gerarchici	D.P.R. 24.11.1971, n. 1199	gg. 90
Istruttorie ricorsi straordinari al Capo dello Stato – Richiesta di parere al Consiglio di Stato	D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; L.21.7.2000, n. 205	gg. 120 dalla presentazione del ricorso, o gg. 180 in presenza di controinteressati; gg.60 in merito all'istanza di sospensione
Comando personale A.G.E.A. c/o altre Amministrazioni	D.P.R. 10.1.1957, n. 3, L. 24.12.1993, n.537, L. 15.5.1997, n. 127, art. 17, c. 15 e 17	gg. 180
Comando personale di altre Amministrazioni c/o A.G.E.A.	D.P.R. 10.1.1957, n. 3, L. 24.12.1993, n. 537, L. 15.5.1997, n. 127, art. 17, c. 15 e 17;	gg. 180
Cessazione per limiti di età con trattamento di quiescenza	D.P.R. 27.12.1993, n.1092, art. 4; D.P.R. 19.4.1986, n. 138; D.Lgs. 30.12.1992, n.503 L.8.1995, n. 335	gg. 120
Liquidazione del trattamento di quiescenza	D.P.R. 27.12.1993, n.1092; L.8.1995, n. 335	Entro gg. 180 precedenti il raggiungimento del limite di età
Liquidazione indennità di buonuscita o trattamento di fine rapporto	D.P.R. 29.12.73, n. 1032; L.8.8.1995, n.335	Entro gg. 30 precedenti la data del collocamento a riposo per limiti di età; Entro 30 gg. dalla cessazione dal servizio per cause diverse dal limite di età
Determinazione del trattamento economico	C.C.N.L.	gg. 120
Attribuzione e liquidazione delle ferie non godute	D.Lgs. 30.3.2001, n.165 C.C.N.L.	gg. 90
Determinazione e liquidazione delle indennità di mancato preavviso	C.C.N.L.	gg. 90
Attività istruttoria ai fini della liquidazione del fondo unico di amministrazione	C.C.N.L.	gg. 60
Liquidazione del fondo unico di amministrazione	C.C.N.L.	gg. 60 (per personale di nuova assegnazione)
Attività istruttoria ai fini della liquidazione dei compensi per lavoro straordinario	C.C.N.L.	gg. 60
Liquidazione dei compensi per lavoro straordinario	C.C.N.L.	gg. 60
Liquidazione conguagli e arretrati a titolo di competenze accessorie	Sentenze esecutive	gg.120
Liquidazione indennità di missione	R.D. 3.6.1926, n. 941; L. 29.6.1951, n. 489; L. 15.4.1951, n.291; L. 18.12.1973, n. 836; L. 26.7.1978, n. 417; D.P.R. 16.1.1978, n. 513	gg. 30 dalla presentazione della documentazione
Corsi di formazione/aggiornamento organizzati dall'Amministrazione, dalla S.S.P.A., da società di formazione	C.C.N.L.	gg. 120



<b>AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura</b> <b>AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI</b> <b>Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa Ortofrutta, Tabacco ed altri prodotti trasformati</b>		
<b>Procedimento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Termine</b>
<b>Ortofrutta trasformata:</b>		
Aiuti alla trasformazione dei pomodori anticipo. *	Reg. CE n.449/01, art. 13	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione dei pomodori (saldo e unica). *	Reg. CE n.449/01, art. 14	<b>60 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Aiuti alla trasformazione di pesche anticipo. *	Reg. CE n.449/01, art. 13	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di pesche (saldo e unica). *	Reg. CE n.449/01, art. 14	<b>60 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Aiuti alla trasformazione di pere anticipo. *	Reg. CE n.449/01, art. 13	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di pere (saldo e unica). *	Reg. CE n.449/01, art. 14	<b>60 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Aiuti alla trasformazione di prugne secche. *	Reg. CE n.449/01, art. 14	<b>60 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Aiuti alla trasformazione di fichi secchi. *	Reg. CE n.449/01, art. 14	<b>60 giorni</b> dal ricevimento della domanda
<b>Trasformazione agrumi:</b>		
Aiuti alla trasformazione di arance 1° semestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria

Procedimento	Normativa	Termine
Aiuti alla trasformazione di arance 2° semestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di mandarini 1° semestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di mandarini 3° trimestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di clementine 1° semestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di clementine 3° trimestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di limoni 1° semestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di limoni 2° semestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di pompelmi 1° semestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria
Aiuti alla trasformazione di pompelmi 2° semestre. *	Reg. CE n. 1092/01, art. 14	Come da regolamentazione Comunitaria
<b>Programmi operativi:</b>		
Finanziamento programmi operativi saldo	Reg. CE n. 609/01, art. 11 par. 1	Come da regolamentazione Comunitaria
Finanziamento programmi operativi 1° anticipo	Reg. CE n. 609/01, art. 10 par. 1	<b>90 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Finanziamento programmi operativi 2° anticipo	Reg. CE n. 609/01, art. 10 par. 1	<b>90 giorni</b> dal ricevimento della domanda

Procedimento	Normativa	Termine
Finanziamento programmi operativi 3° anticipo	Reg. CE n.609/01, art. 10 par. 1	<b>90 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Finanziamento programmi operativi 4° anticipo	Reg. CE n.609/01, art. 10 par. 1	<b>90 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Finanziamento programmi operativi 1° acconto	Reg. CE n.609/01, art. 10 par.4	<b>90 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Finanziamento programmi operativi 2° acconto	Reg. CE n.609/01, art. 10 par.4	<b>90 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Finanziamento programmi operativi 3° acconto	Reg. CE n.609/01, art. 10 par.4	<b>90 giorni</b> dal ricevimento della domanda
<b>Ritiri dal mercato:</b>		
Liquidazione indennità comunitaria di ritiro	Reg. CE n.659/97, art. 5	<b>120 giorni</b> dal ricevimento della domanda
<b>Spese di trasporto per beneficenza:</b>		
Liquidazione spese di trasporto per beneficenza	Reg. CE n.659/97, art. 15 e succ. modif.	<b>120 giorni</b> dal ricevimento della domanda
<b>Piani di miglioramento frutta in guscio:</b>		
Finanziamento piani di miglioramento frutta in guscio	Reg. CE n.2159/89, art. 18 e art. 20	<b>60 giorni</b> dal ricevimento della domanda
Aiuto forfettario alle nocciole	Reg. CE n. 1497/97, art. 3 comma 3 e Reg. CE n. 545/02, art. 4	Come da regolamentazione comunitaria
<b>OP preiconosciute:</b>		

Procedimento	Normativa	Termine
Contributi OP pre-riconosciute	Reg. CE n. 20/98, art. 5	180 giorni dal ricevimento della domanda
<b>Tabacco:</b>		
Premio su consegna parte fissa anticipo	Reg. CE n. 2848/98, art. 19 punto 5	30 giorni dal ricevimento della domanda
Premio su consegna parte fissa	Reg. CE n. 2848/98, art. 18 punto 2	30 giorni dal ricevimento della domanda
Premio su consegna parte variabile	Reg. CE n. 2848/98, art. 18 punto 2	30 giorni dal ricevimento della domanda
Aiuto specifico acconto	Reg. CE n. 2848/98, art. 18 punto 2	30 giorni dal ricevimento della domanda
Aiuto specifico (saldo e unica)	Reg. CE n. 2848/98, art. 18 punto 2	30 giorni dal ricevimento della domanda
Riconoscimento industrie	Reg. CE n. 2848/98, art. 7 punto 2	60 giorni dal ricevimento della domanda
Riconoscimento associazioni	Reg. CE n. 2848/98 art. 4 punto 2	60 giorni dal ricevimento della domanda
Assegnazione quote	Reg. CE n. 2848/98, art. 22 punto 3	Come da regolamentazione comunitaria
Erogazione importi per riscatto quote	Reg. CE n. 2848/98, art. 36	Come da regolamentazione comunitaria
Registrazione contratti di coltivazione	Reg. CE n. 2848/98, art. 10	Come da regolamentazione comunitaria

Il provvedimento definitivo, ancorché venga pagato un aiuto in anticipo, si intende emanato nella fase di saldo.

\* Qualora, dopo il provvedimento finale di erogazione dell'aiuto a saldo, i controlli ex post, previsti dalla regolamentazione comunitaria, dovessero modificare l'entità dell'aiuto, l'Agea procederà, entro sessanta giorni dall'esito del controllo, ad un'ulteriore comunicazione di un provvedimento definitivo modificativo ed integrativo di quello relativo all'erogazione dell'aiuto disposto entro i termini previsti.

<b>AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI</b>		
<b>Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa Promozione, Miglioramento Qualità e Aiuti Sociali</b>		
<b>Procedimento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Termine</b>
<b>Aiuti Alimentari in favore degli Indigenti Nazionali:</b>	Reg. CE n. 3149/92	
Restituzione di polizza/fideiussione presentata per la partecipazione alla gara	Reg. CE n. 3149/92, art. 4 par. 2	<b>99- 10</b> dopo avvenuta conferma da parte dell'Istituto fideiubente
Autorizzazione forniture beni e servizi per esecuzione aiuti alimentari	Reg. CE n. 3149/92	<b>99- 15</b> da comunicazione di aggiudicazione, previa presentazione della documentazione richiesta dal bando
Liquidazione compensi per esecuzione aiuti alimentari	Reg. CE n. 3149/92, art. 4 par. 3	<b>99- 60</b> dalla presentazione della documentazione completa di ogni atto richiesto dal bando di gara
Liquidazione compensi per i servizi di controllo sull'esecuzione delle forniture per aiuti alimentari	Reg. CE n. 3149/92, art. 9	<b>99- 60</b> dalla presentazione della documentazione completa di ogni atto richiesto dal bando di gara
Restituzione di polizza/fideiussione presentata per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi	Reg. CE n. 3149/92, art. 7 par. 7	<b>99- 10</b> dopo avvenuta conferma da parte dell'Istituto fideiubente e a conclusione dell'iter istruttorio della pratica, in assenza di motivi ostativi
Provvedimento di liquidazione delle spese amministrative e di trasporto agli enti caritativi	Reg. CE n. 3149/92, art. 6	<b>99- 60</b> dalla presentazione della domanda
<b>Azioni di Informazione e di Promozione dei Prodotti Agricoli sul Mercato Interno:</b>	Reg. CE n. 2826/2000 del Consiglio e Reg. CE n. 94/2002 della Commissione	
Stipula del contratto per lo svolgimento di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno previa presentazione da parte dell'Organismo proponente di una fideiussione pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento della Comunità o dagli Stati membri	Reg. CE n. 94/2002, art. 10	Fissato dal Regolamento comunitario
Liquidazione dell'anticipo del 30% del finanziamento annuale della Comunità e dello Stato membro previa presentazione da parte dell'Organismo proponente di una fideiussione pari al 110% dell'anticipo	Reg. CE n. 94/2002, art. 11	Fissato dal Regolamento comunitario

Procedimento	Normativa	Termine
Liquidazione delle domande intermedie e del saldo	Reg. CE n. 94/2002, art. 12	Fissato dal Regolamento comunitario
Restituzione della polizza/fideiussione presentata per la corretta esecuzione del contratto	Reg. CE n. 94/2002, art. 12	Fissato dal Regolamento comunitario
<b>Azioni di Informazione e di Promozione dei Prodotti Agricoli nei paesi terzi:</b>	Reg. CE n. 2702/1999 del Consiglio e Reg. CE n. 2879/2000 della Commissione	
Stipula del contratto per lo svolgimento di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi	Reg. CE n. 2879/2000, art. 11	Fissato dal Regolamento comunitario
parte dell'Organismo proponente di una fideiussione pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento della Comunità o dagli Stati membri	Reg. CE n. 2879/2000, art. 12	Fissato dal Regolamento comunitario
Liquidazione dell'anticipo del 30% del finanziamento annuale della Comunità e dello Stato membro	Reg. CE n. 2879/2000, art. 13	Fissato dal Regolamento comunitario
previa presentazione da parte dell'Organismo proponente di una fideiussione pari al 110% dell'anticipo	Reg. CE n. 2879/2000, art. 13	Fissato dal Regolamento comunitario
Liquidazione delle domande intermedie e del saldo	Reg. CE n. 2191/81	Fissato dal Regolamento comunitario
Restituzione della polizza/fideiussione presentata per la corretta esecuzione del contratto	Reg. CE n. 2191/81, art. 3	Fissato dal Regolamento comunitario
<b>Burro alle Collettività senza scopo di lucro:</b>	Reg. CE n. 2191/81, art. 3 par. 8	Fissato dal Regolamento comunitario
Emissione del Buono di consegna	Reg. CE n. 2191/81, art. 3	15 gg. dalla data di presentazione della domanda
Erogazione dell'aiuto	Reg. CE n. 2191/81, art. 3 par. 8	Fissato dal Regolamento comunitario
<b>Miglioramento qualità dell'olio di oliva:</b>	Reg. CE n. 528/99, art. 2 punto2	Entro 15 gg. dalla data di ricezione dell'approvazione del programma nazionale
Provvedimento di assegnazione fondi alle Regioni	Reg. CE n. 528/99, art. 6 punto 2	Fissato dal Regolamento comunitario
Erogazione anticipo 30%	Circ. 2199	Entro 30 gg. dalla presentazione della domanda
Erogazione stati avanzamento lavori		

Procedimento	Normativa	Termine
Erogazione saldo finale	Reg. CE n. 528/99, art. 6 punto 2	Fissato dal Regolamento comunitario
<b>Cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari alle scuole</b>	Reg. CE n. 1255/99 del Consiglio; Reg. CE n. 1670/2000 del Consiglio; Reg. CE n. 2707/2000 della Commissione	
Provvedimento di riconoscimento	Reg. CE n. 2707/2000, art. 8	Entro <b>90 gg.</b> dalla data di presentazione della domanda
Erogazione dell'aiuto	Reg. CE n. 2707/2000, art. 11	Fissato dal Regolamento comunitario
<b>Pesca</b>		
Erogazione dell'indennità compensativa ai programmi operativi nel settore della pesca	Reg. CE n. 104/00 del Consiglio del 17/12/99 (Art. 9 e 10) e Reg. Ce n. 2508/00 della Commissione del 15/11/00	Fissato dal Regolamento comunitario
Erogazione dell'aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca	Reg. CE n. 104/00 del Consiglio del 17/12/99 (art. 23) e Reg. CE n. 2814/00 della Commissione del 21/12/00	Fissato dal Regolamento comunitario

<b>AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura</b> <b>AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI</b> <b>Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa Ammassi Pubblici e Privati ed Alcool</b>		
<b>Procedimento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Termine</b>
<b>Ammassi Pubblici</b>		
<i>Fase di Acquisto:</i>		
<b>Burro:</b>		
Pagamento del prodotto conferito	Reg. CE n. 2771/1999, art. 16	Dal <b>45°</b> al <b>65°</b> giorno dall'ultima consegna
<b>Carne:</b>		
Pagamento del prodotto conferito	Reg. CE n. 562/2000, art. 18	Dal <b>45°</b> al <b>65°</b> giorno dall'ultima consegna
<b>Alcoli:</b>		
Pagamento del prodotto conferito	Reg. CE n. 1493/1999 Reg. CE n. 1623/2000, art. 62	<b>3 mesi</b> dall'ultima consegna
<b>Cereali:</b>		
Comunicazione dell'inammissibilità dell'offerta	Reg. CE n. 824/2000, art. 4	<b>5 giorni</b> lavorativi dal ricevimento dell'offerta
Pagamento del prodotto conferito	Reg. CE n. 824/2000, art. 8	Dal <b>30°</b> al <b>35°</b> giorno successivo a quello della presa in consegna
<i>Fase di magazzinaggio:</i>		
Pagamento dei compensi di deposito	Delibera AGEA n. 54 del 30/7/01 (G.U. 19/9/2001, n. 218) Convenzione	<b>90°</b> giorno dalla richiesta del Depositario
<i>Fase di vendita:</i>		
Vendita burro e carne:		
Aggiudicazione	Regolamenti comunitari specificamente emanati per ciascuna vendita	Fissati dai Regolamenti specifici di cui alla Col. 2.



Procedimento	Normativa	Termine
diniego di aggiudicazione	Regolamenti comunitari specificamente emanati per ciascuna vendita	Fissati dai Regolamenti specifici di cui alla Col. 2.
Vendita Alcoli: aggiudicazione	Reg. CE n. 1493/1999 Reg. CE n. 1623/2000	Come da Regolamentazione comunitaria
diniego di aggiudicazione	Reg. CE n. 1493/1999 Reg. CE n. 1623/2000	Come da regolamentazione comunitaria
Vendita cereali: aggiudicazione	Reg. CE n. 2131/1993	Come da regolamentazione comunitaria
diniego di aggiudicazione	Reg. CE n. 2131/1993	Come da regolamentazione comunitaria
conguaglio caratteristiche	Reg. CE n. 2131/1993	Come da regolamentazione comunitaria
<b>Distillazione</b>		
a) Aiuto Primario:		
Distillazione obbligatoria:		
Pagamento	Reg. CE n. 1493/1999, artt. 27, 28 Reg. CE n. 1623/2000, art. 60	Entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda
Distillazione facoltativa:		
Anticipo	Reg. CE n. 1493/1999, art. 29 Reg. CE n. 1623/2000, art. 66	Entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda
Saldo	Reg. CE n. 1493/1999, art. 29 Reg. CE n. 1623/2000, art. 64	Entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda
Distillazione di crisi:	Reg. CE n. 1493/1999, art. 30 Reg. CE n. 1623/2000, art. 66	Entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda
b) Aiuto secondario:		
Approvazione del contratto	Reg. CE n. 1493/1999, art. 29 Reg. CE n. 1623/2000, art. 64	Entro 30 giorni dalla proposta contrattuale
Pagamento dell'anticipo	Reg. CE n. 1493/1999, art. 29 Reg. CE n. 1623/2000, art. 64	Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda
Pagamento del saldo	Reg. CE n. 1493/1999, art. 29 Reg. CE n. 1623/2000, art. 64	Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda.
<b>Ammasso privato formaggi</b>		

Procedimento	Normativa	Termine
<i>Ammasso privato Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone</i>	Reg. CE n. 2659/1994	
Accettazione domande	Reg. CE n. 2659/1994, art. 4	40 giorni dopo la data di inizio dell'ammasso
Pagamento	Reg. CE n. 2659/1994, art. 6	90 giorni dall'ultimo giorno di ammasso
<i>Ammasso privato Pecorino romano</i>		
Accettazione domande	Regolamento specifico del settore	Come da regolamentazione comunitaria specifica
Pagamento	Regolamento specifico del settore	Come da regolamentazione comunitaria specifica

<b>AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura</b> <b>AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI</b> <b>Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa Vino ed Aiuti Comunitari</b>		
<b>Procedimento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Termine</b>
<b>Rest. Prod. Zuccheri</b>		
Rilascio del titolo di restituzione	Reg. CE n. 1260/01, Reg. CE n. 1265/01	<b>99.10</b> dalla presentazione di richiesta certificato
Pagamento del beneficiario della restituzione e autorizzazione al pagamento della restituzione	Reg. CE n. 1260/01, Reg. CE n. 1265/01	Alla <b>fine del mese successivo</b> a quello in cui viene constatata la trasformazione
<b>Controllo quote zucchero</b>		
Produzione provvisoria	Reg. CE n. 1552/89	Accertamento <b>15 aprile</b> di ogni anno. Riscossione <b>1° giugno</b> di ogni anno.
Produzione definitiva	Reg. CE n. 1552/89	Accertamento <b>31 ottobre</b> di ogni anno. Riscossione <b>15 dicembre</b> di ogni anno.
<b>Aiuti alla commercializzazione del miele</b>	Reg. CE n. 1221/97	Fissato dalla regolamentazione comunitaria
<b>Aiuto all'allevamento dei bachi da seta</b>	Reg. CE n. 845/72 e seguenti	<b>31 marzo</b> dopo la fine della campagna di commercializzazione
<b>Rest. alla produzione di amido</b>	Reg. CE n. 1722/93	<b>99.150</b> dalla data dell'accertamento: termine fissato dalla regolamentazione comunitaria

Procedimento	Normativa	Termine
<b>Aiuto per il latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti per animali</b>		
Pagamento dell'aiuto ai beneficiari dietro presentazione di garanzie fideiussorie	Reg. CE n. 2799/99	<b>gg. 90</b> a decorrere dal giorno del ricevimento della domanda
Svincolo delle garanzie fideiussorie	Reg. CE n. 2799/99	<b>gg. 90</b> a decorrere dal giorno del ricevimento della domanda
<b>Ammasso privato burro</b>		
Conclusione dei contratti di ammasso	Reg. CE n. 2771/99	<b>gg. 30</b> dalla data di registrazione della domanda
Pagamento sulla base dei verbali di svincolo, totali e parziali degli Organi di Controllo e delle risultanze analitiche.	Reg. CE n. 2771/99	<b>gg. 120</b> a decorrere dal giorno del ricevimento della domanda.
<b>Aiuto per la crema, burro e il burro concentrato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari</b>		
Comunicazione delle offerte alla Commissione Aggiudicazione	Reg. CE n. 2571/97	Comunicazione immediata (giorno stesso dell'asta) <b>gg. 30</b> dalla notifica della decisione comunitaria
Pagamento dell'aiuto sulla base dei verbali di controllo e delle risultanze analitiche	Reg. CE n. 2571/97	<b>gg. 60</b> dalla presentazione della prova dell'avvenuta incorporazione
<b>Aiuto al magazzino privato del vino e dei mosti</b>		
Pagamento anticipo	Regg. CE n. 1493/99, n. 1623/00 e n. 1282/01	Entro <b>3 mesi</b> dalla presentazione della cauzione in caso di richiesta di pagamento anticipato.
Pagamento del saldo	Regg. CE n. 1493/99, n. 1623/00 e n. 1282/01	Entro <b>3 mesi</b> dalla data di scadenza dei contratti

Procedimento	Normativa	Termine
<b>Aiuti ai mosti utilizzati nella vinificazione Arricchimento vini</b>		
Pagamento anticipo	Regg. CE n. 1493/99, n. 1623/00 e n. 1282/01	Entro <b>3 mesi</b> dalla presentazione della cauzione in caso di richiesta di pagamento anticipato.
Pagamento del saldo	Regg. CE n. 1493/99, n. 1623/00 e n. 1282/01	Il <b>31 agosto</b> della campagna considerata.
<b>Aiuti alle uve e ai mosti utilizzati nella fabbricazione di succhi d'uva</b>		
Pagamento anticipo	Regg. CE n. 1493/99, n. 1623/00 e n. 1282/01	Entro <b>3 mesi</b> dalla presentazione della cauzione in caso di richieste di pagamento anticipato.
Pagamento del saldo	Regg. CE n. 1493/99, n. 1623/00 e n. 1282/01	<b>3 mesi</b> dalla data di arrivo all'AGEA della domanda di aiuto con la documentazione, compreso il documento di esportazione o di imbottigliamento del succo di uva.

Il provvedimento definitivo, ancorché venga pagato un aiuto in anticipo, si intende emanato nella fase di saldo.

<b>AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura</b> <b>AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI</b> <b>Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa PAC Seminativi e Foraggi</b>		
<b>Procedimento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Termine</b>
<b>PAC Seminativi</b>		
Pagamento aiuto	Reg. CE n.1251/99, Reg. CE n.2419/01 e Reg. CE n.2316/99	Dal <b>16 novembre</b> al <b>31 gennaio</b> dell'anno successivo alla presentazione della domanda
<b>PAC Seminativi – No Food</b>		
Pagamento aiuto	Reg. CE n.2461/99 e Reg. CE n.827/00	Dal <b>16 novembre</b> al <b>31 marzo</b> dell'anno successivo alla presentazione della domanda
<b>PAC Seminativi – Canapa</b>		
Pagamento aiuto	Reg. CE n.245/01 e Reg. CE n.1673/00	Dal <b>16 novembre</b> al <b>31 gennaio</b> dell'anno successivo alla presentazione della domanda
<b>PAC Seminativi, PAC Zootecnia (Regime semplificato)</b>		
Pagamento aiuto	Reg. CE n.1/02 e Reg. CE n.1259/99	Dal <b>1° novembre</b> al <b>30 giugno</b> dell'anno successivo alla presentazione della domanda
<b>Foraggi essiccati</b>		
Riconoscimento impresa di trasformazione e acquirente foraggi	Reg. CE n. 785/95, art.2, 2° comma	Entro <b>30 gg.</b> dalla data di presentazione della domanda

Procedimento	Normativa	Termine
Pagamento anticipo dell'aiuto	Reg. CE n. 785/95 ; Reg. CE n. 603/95, art. 6 paragrafo 1	Entro <b>90 giorni</b> dalla data di presentazione della domanda
Pagamento saldo dell'aiuto	Reg. CE n. 603/95, art. 6 paragrafo 3	Entro <b>60 giorni</b> dalla data in cui la Commissione ha pubblicato l'importo nella G.U. CE
<b>Sementi elette</b>		
Pagamento aiuto	Reg. CE n. 2358/71	Entro <b>60 giorni</b> dalla presentazione della domanda e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo alla presentazione del contratto

<b>AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura</b> <b>AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI</b> <b>Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa Olio d'Oliva</b>		
<b>Procedimento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Termine</b>
<b>Olio alla produzione</b>		
Pagamento acconto	Reg. CE n.2366/98, art.16 paragrafo 1	Dal <b>16 ottobre</b> della campagna in corso
Pagamento del saldo	Reg. CE n.2366/98, art. 16 paragrafo 3	Entro <b>novanta giorni</b> dalla fissazione, da parte della Commissione, della produzione effettiva per la campagna
<b>Finanziamento alle Unioni e alle Organizzazioni olivicole riconosciute</b>	Art.20 quinquies Reg. CE n.136/66 e successive modifiche ed integrazioni	
Pagamento dell'importo unitario da attribuire alle Unioni ed alle Organizzazioni di produttori per la campagna di presentazione delle domande di aiuto	Reg. CE n.2366/98, art.21	<b>180 gg.</b> dal 31 dicembre successivo alla presentazione delle domande di aiuto
<b>Olive da tavola</b>		
Pagamento acconto	Decisione della Commissione del 10/8/2001, art. 9 paragrafo 2	Dal <b>16 ottobre</b> della campagna in corso.
Pagamento del saldo	Decisione della Commissione del 10/8/2001, art.10 paragrafo 2	Entro <b>90 giorni</b> a decorrere dalla fissazione dell'importo unitario da parte della Commissione.

Il provvedimento definitivo, ancorché venga pagato un aiuto in anticipo, si intende emanato nella fase di saldo.



<b>AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa Prodotti Animali</b>		
<b>Procedimento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Termine</b>
<b>Ammasso privato carni suine</b>		
Pagamento e svincolo di fideiussione	Reg. CE n. 3444/90 Reg. CE n. 2179/02	Entro <b>3 mesi</b> dalla data di presentazione della domanda del conferente
<b>Premi per i produttori di carni ovicaprine</b>		
Pagamento del premio	Reg. CE n. 2529/01 Reg. CE n. 2550/01 Reg. CE n. 2419/01	Entro il <b>31 marzo</b> dell'anno successivo a quello della campagna considerata
<b>Premio bovini e vacche nutrici</b>		
Pagamento anticipo del premio	Reg. CE n. 1254/99 Reg. CE n. 2342/99 Reg. CE n. 2419/01	Dal <b>16 ottobre</b> dell'anno della campagna considerata al <b>31 marzo</b> dell'anno successivo
Pagamento saldo del premio	Reg. CE n. 1254/99 Reg. CE n. 2342/99 Reg. CE n. 2419/01	Entro il <b>30 giugno</b> dell'anno successivo a quello della campagna considerata
<b>Premio alla macellazione e/o esportazione bovini</b>		
Pagamento del premio	Reg. CE n. 1254/99 Reg. CE n. 2342/99 Reg. CE n. 2419/01	Entro il <b>30 giugno</b> dell'anno successivo a quello della campagna considerata
<b>Regime Quote latte</b>		

Procedimento	Normativa	Termine
<p>Invio della comunicazione degli esiti della compensazione nazionale alle ditte acquirenti con contestuale richiesta di versamento del prelievo supplementare latte</p>	<p>Legge n. 468/92            Legge n. 118/99            Reg. CE n. 536/93            DPR n. 569/93            DM n. 159/99            Legge n. 81/97            Legge n. 79/2000            Reg. CE n. 3950/93            Reg. CE n. 1257/99            Reg. CE n. 1392/2001            Reg. CE n. 1256/99</p>	<p>Entro il <b>31 luglio</b> di ogni anno per la campagna di riferimento</p>

Il provvedimento definitivo, ancorché venga pagato un aiuto in anticipo, si intende emanato nella fase di saldo.

<b>AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura</b> <b>AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI</b> <b>Elenco dei procedimenti di cui è responsabile l'Unità Organizzativa Sviluppo Rurale</b>			
<b>Procedimento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Termine</b>	
<b>Misure Agroambientali</b>	Reg. CE n. 2078/92 Reg. CE n. 1257/99 Misura F	Entro <b>30 gg.</b> decorrenti dalla ricezione, al 10 di ciascun mese, dell'elenco regionale di liquidazione contenente i pagamenti nominativi	
<b>Prepensionamento in agricoltura per annualità maturata</b>	Reg. CE n. 2079/92 Reg. CE n. 1257/99 Misura D	Entro <b>30 gg.</b> decorrenti dalla ricezione, al 10 di ciascun mese, dell'elenco regionale di liquidazione contenente i pagamenti nominativi	
<b>Misure di forestazione (imboschimento)</b>			
Pagamento anticipo	Reg. CE n. 2080/92 Reg. CE n. 1257/99 Misura H	Entro <b>30 gg.</b> dalla liquidazione disposta dalla competente Regione purchè provvista di garanzie fidejussorie	
Pagamento saldo	Reg. CE n. 2080/92 Reg. CE n. 1257/99 Misura H	Entro <b>30 gg.</b> dal collaudo finale	
<b>Estensivizzazione in agricoltura</b>	Reg. CE n. 4115/88	Entro <b>30 gg.</b> decorrenti dalla ricezione dell'elenco regionale di liquidazione	
<b>Indennità compensativa (aiuti alle zone sensibili e svantaggiate)</b>	Reg. CE n. 2328/91, Titoli VII e VIII	Entro <b>30 gg.</b> decorrenti dalla ricezione dell'elenco regionale di liquidazione	
<b>Imboschimento su Set Aside (manutenzione boschi)</b>	Reg. CE n. 1609/89	Entro <b>30 gg.</b> decorrenti dalla ricezione dell'elenco regionale di liquidazione	
<b>Ritiro dei seminativi dalla produzione (Set Aside)</b>	Reg. CE n. 1904/88 e Reg. CE n. 1272/88	Entro <b>30 gg.</b> decorrenti dalla ricezione dell'elenco regionale di liquidazione	
<b>Piani di Sviluppo Rurale</b>			

Procedimento	Normativa	Termine
Pagamento anticipo	Reg. CE n.1257/99 e Reg. CE n.445/2002	Entro <b>30 gg.</b> decorrenti dalla liquidazione disposta dalla competente Regione purchè provvista di garanzie fideiussorie
Pagamento saldo	Reg. CE n.1257/99 e Reg. CE n.445/2002	Entro <b>30gg.</b> dal collaudo finale
<b>Ristrutturazione e riconversione vigneti</b>		
Pagamento	Reg. CE n.1493/99 CE n.1227/2000 Reg. CE n.1342/2002	<b>30 giugno:</b> fissato dal Regolamento a condizione che l'elenco regionale pervenga in AGEA entro il 30 aprile

03A07354

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	<b>ALTAMURA (BA)</b>	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	<b>ANGRI (SA)</b>	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	<b>BARI</b>	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	<b>BENEVENTO</b>	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	<b>CALTANISSETTA</b>	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	<b>CASERTA</b>	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	<b>CAVA DEI TIRRENI (SA)</b>	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	<b>COSENZA</b>	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	<b>PERUGIA</b>	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	<b>ROMA</b>	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	<b>SALERNO</b>	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	<b>TORINO</b>	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzini, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



\* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 3 0 7 0 8 \*

€ 2,40